

Foglio informativo **GARANZIA A FAVORE DELLA BANCA: PEGNO**

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

Informazioni sulla banca

BANCA DI BARI E TARANTO CREDITO COOPERATIVO - SOC. COOP.

Sede legale: Via Alessandro Maria Calefati, 116 - Bari - Sede amministrativa: Via Angelo Berardi, 31 - Taranto - 70122 - BARI (BA)

Tel. : Tel. 080/5282936 Fax 080/5210257 - Fax: 080/5210257

Sito web: www.bancabaritaranto.it - Email: callcenter@baritaranto.bcc.it - PEC: bancadibarietaranto@pec.it

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bari n. 323557

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 5224, Cod. ABI: 07012

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A158457

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Che cos'è il pegno

Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero su crediti.

Il pegno è la garanzia prestata alla banca dal debitore principale o da un soggetto terzo ("costituente il pegno") per l'adempimento degli obblighi assunti verso la banca dal debitore principale con la firma di un contratto di finanziamento. Il pegno potrebbe garantire anche più finanziamenti e colui che lo costituisce non può recedere dal pegno stesso che rimane quindi efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite come indicato nel relativo atto di garanzia.

Nell'operatività bancaria sono comunemente costituiti in pegno:

- saldo di conto corrente, di conto deposito e di libretti di deposito nominativi
- merci e documenti rappresentativi di merci
- certificati di deposito al portatore e nominativi
- strumenti finanziari quali titoli di stato, obbligazioni, azioni
- crediti derivanti dalla sottoscrizione delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento
- crediti derivanti da polizze assicurative vita IBIPS
- crediti derivanti dal contratto di gestione di portafoglio

Il pegno su beni mobili si costituisce con la consegna alla Banca, della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce, per tutta la durata della garanzia, l'esclusiva disponibilità della cosa stessa e la conseguente indisponibilità dei beni per il costituente il pegno.

Il pegno su strumenti finanziari dematerializzati in gestione accentrata si costituisce – oltre che con atto scritto – con l'apposizione del vincolo in favore della Banca mediante registrazione in appositi conti tenuti presso la banca stessa secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento (artt. 83-octies del D.lgs. 58/1998 (di seguito TUF) e artt.56 e 57 del Provvedimento unico sul post trading adottato da Banca d'Italia e Consob il 13 agosto 2018).

Il pegno di crediti si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero, con l'accettazione da parte dello stesso con scrittura avente data certa. I documenti da cui risultano i crediti costituiti in pegno sono consegnati alla Banca dal costituente ai sensi dell'art. 2801 c.c..

Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro alla banca è attribuita l'immediata facoltà di disporre delle relative somme e di restituire solo la somma che eccede l'ammontare dei crediti garantiti.

Tra i principali rischi va tenuto presente che, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita, la Banca ha il diritto di realizzare il pegno nelle forme previste in contratto per estinguere o ridurre il debito del debitore principale.

Condizioni economiche

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del costituente il pegno per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

VOCI	COSTO
Spese per invio comunicazioni periodiche e altre comunicazioni	A carico del debitore principale e nella misura indicata nel contratto di conto corrente intestato al debitore principale, con addebito sul c.c. intestato a quest'ultimo
Spese ed oneri per la costituzione, custodia, conservazione, manutenzione, dazi, assicurazione, perizie, accertamenti, ispezioni, registrazioni e quant'altro, ivi incluse le spese per attestazioni di eventuali Organismi di controllo, eventuali perizie, accertamenti o ispezioni straordinarie richieste dalla Banca e giustificate dall'esigenza di tutela del credito.	Sono a carico del Costituente in caso di pegno su merci e/o documenti rappresentativi di merci nella misura richiesta dai soggetti che compiono tali attività
Spese ed oneri fiscali	Sono a carico del Costituente nella misura prevista dalla Legge di volta in volta applicabile

Recessi e reclami

RECESSO DEL CONTRATTO

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del costituente il pegno.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

La garanzia permane in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (BANCA DI BARI E TARANTO CREDITO COOPERATIVO - SOC. COOP. - Via Alessandro Maria Calefati, 116 - 70122 - BARI (BA), mail reclami@baritaranto.bcc.it e PEC bancadibarietaranto@pec.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il costituente il pegno non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il costituente il pegno può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Legenda	
Finanziamento	Somma di denaro consegnata o messa a disposizione del cliente.
Costituente il pegno	Lo stesso debitore o soggetto diverso dal debitore principale che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca.
Debitore principale	Soggetto passivo del rapporto obbligatorio tenuto all'adempimento dell'obbligazione principale.
Inadempimento	Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.